

Comunicato: Certificazione verde Covid-19 “Green Pass”.

Con l'entrata in vigore del provvedimento pubblicato con DL n. 105 del 23 luglio 2021, si fa presente che sono state modificate le regole per l'utilizzo del cosiddetto “Green Pass”.

Per quanto riguarda l'ambito sportivo, tenuto conto che all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è stato inserito l'art. 9-bis; le disposizioni sul green pass si applicano:

- all'accesso degli spettatori agli eventi/competizioni sportive;
- a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso.

Per il momento, salvo modifiche o chiarimenti alla normativa, si ritiene che per le competizioni scacchistiche di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gestite in assenza di pubblico, non risulti necessario il Green Pass.

Relativamente alle attività di allenamento al chiuso, queste potranno essere svolte unicamente in presenza delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

L'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è a carico dei titolari e dei gestori delle attività per le quali è richiesto il possesso della certificazione. Gli affiliati che svolgono le loro attività al chiuso dovranno individuare e formalizzare i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni, da effettuarsi utilizzando l'app VerificaC19, attraverso la quale sarà possibile scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato (anche cartaceo) dall'utente.